



Prefettura di Bari

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico

Ai Sig. Sindaci dell'Area Metropolitana di Bari

LORO SEDI

Oggetto: Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa. Estirpazione alberi di ulivo. Precisazioni operative.

Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia con nota n. 5930 del 03 maggio 2019, ha diramato le seguenti precisazioni operative, concernenti le estirpazioni di alberi di ulivo.

Al fine di evitare l'esecuzione di estirpazione di piante di ulivo, non autorizzate dalla normativa vigente e quindi sanzionabili, si ritiene utile precisare quanto segue.

L'abbattimento delle piante d'ulivo è disciplinato dalla L. n. 144/1951, mentre quelle dichiarate ufficialmente infette da "Xylella Fastidiosa" (a seguito di monitoraggio ufficiale di cui alla DGR 1890/2018) soggiacciono alla disciplina definita dalla Decisione UE 789/2015 smi.

Ne discende che nelle aree "Cuscinetto" e "Contenimento" individuate con DD n. 3 del 16.01.2019, l'estirpazione delle piante d'ulivo dichiarate ufficialmente infette da "Xylella Fastidiosa" è disciplinata dalla Decisione UE 789/2015 smi, mentre l'abbattimento di piante di ulivo non dichiarate ufficialmente infette resta sottoposto alle disposizioni della richiamata L. 144/1951.

Pertanto è utile precisare, ove di non immediata interpretazione, che sull'intero territorio della Provincia di Lecce e in quota parte sui territori delle Province di Brindisi e Taranto, non ricadenti nelle Aree "Cuscinetto" e "Contenimento" individuate con DDn. 3 del 16.01.2019, l'abbattimento delle piante di ulivo resta disciplinato dalla richiamata legge n. 144/1951.

Si precisa che le sopra riportate precisazioni vengono rese pubbliche anche sul portale istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Per una quanto più capillare diffusione del contenuto della presente comunicazione, le SS.LL. sono invitate ad informare tempestivamente i cittadini ed i portatori di interesse qualificato affinché non incorrano in pratiche agricole sanzionabili amministrativamente.

IL DIRIGENTE
(Colapinto)